

DETERMINA DEL DIRETTORE N. 8 DEL 26 GENNAIO 2017

Oggetto: SERVIZIO DI CARICAMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO DI DISCARICA (CER 190703) PRESSO L'EX DISCARICA CONSORTILE "CAMPARDO" SITA IN CORDIGNANO (TV) DEL CONSORZIO PER I SERVIZI DI IGIENE DEL TERRITORIO PER IL PERIODO 01.02.2017 – 31.01.2018 - CIG 6938007080

IL DIRETTORE

PREMESSO:

- che con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 6 del 28.12.2015 sono state delegate al Presidente del Consorzio Sig. Gianpaolo Vallardi le competenze statutariamente attribuite al Consiglio di Amministrazione con obbligo di rendicontare i risultati operativi della propria gestione in sede di approvazione del bilancio annuale;
- che con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 9 del 22.11.2016 l'Assemblea ha deciso di rinunciare alla nomina del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, delegando al Presidente del Consorzio Sig. Gianpaolo Vallardi le competenze statutariamente attribuite al Consiglio di Amministrazione con obbligo di rendicontare i risultati operativi della propria gestione in sede di approvazione del bilancio annuale, fino alla promulgazione del testo unico sui servizi pubblici locali o in presenza di diversa soluzione dell'Assemblea;
- che con la medesima deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 9 del 22.11.2015 è stato dato mandato al Presidente di avvalersi del Direttore del Consiglio di Bacino e del personale dell'Ufficio del Consiglio di Bacino, formalizzando il tutto con deliberazione del Presidente n. 1 del 02.01.2017;
- che con deliberazione del Presidente n. 2 del 02.01.2017 è stata avviata la procedura di gara relativa al servizio di caricamento, trasporto e smaltimento del percolato proveniente dall'ex discarica consortile "Campardo" di Cordignano per il periodo 01.02.2017 – 31.01.2018 CIG 6938007080;

CONSIDERATO che in data 23 gennaio 2017 alle ore 15,00 si è svolta la gara per l'affidamento del servizio di cui trattasi, conclusasi con l'aggiudicazione in favore di Area Srl a socio unico, in via Lazio n. 48 a Motta di Livenza (TV), unica partecipante alla gara il cui il termine per la presentazione delle offerte era stato fissato per le ore 12.00 del giorno 23.01.2017;



VISTI il verbale e la documentazione di gara rimessi dalla Commissione che ha aggiudicato provvisoriamente a Area Srl a socio unico, in via Lazio n. 48 a Motta di Livenza (TV), con un prezzo unitario offerto pari a € 21,49/ton. + IVA;

VERIFICATA la regolarità contributiva della predetta ditta, come si evince dal DURC prot. INAIL 5298229 valido fino alla data del 07.03.2017;

RITENUTO di procedere all'aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto a Area Srl a socio unico, in via Lazio n. 48 a Motta di Livenza (TV), senza aspettare il termine dilatorio per la stipula del contratto ai sensi del comma 10 dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016;

VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 (T.U. Enti Locali) ed in particolare gli artt. 107, 183 e 192 e verificata la regolarità tecnica e contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;

DETERMINA

- 1) di approvare il verbale e la documentazione di gara rimessi dalla Commissione di Gara in data 23.01.2017;
- 2) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, in via definitiva il servizio di caricamento, trasporto e smaltimento del percolato (CER 190703) presso l'ex discarica consortile "Campardo" sita in Cordignano (TV) a Area Srl a socio unico, in via Lazio n. 48 a Motta di Livenza (TV) contro il corrispettivo di € 21,49/ton. +IVA;
- 3) di dare atto che il servizio sarà svolto alle condizioni indicate nell'offerta economica presentate in sede di gara ed alle condizioni stabilite nello schema di convenzione approvato con deliberazione del Presidente n. 2 del 02.01.2017;
- 4) di approvare l'allegato schema di contratto completato nelle sue parti alla luce degli esiti della gara e di procedere alla sua sottoscrizione con Area Srl a socio unico per la gestione del servizio in oggetto per il periodo 01.02.2017 – 31.01.2018;
- 5) di dare atto che il costo del servizio preventivato, per il periodo in oggetto, in € 125.580,00 sarà imputato al Cap. 650 "Spese in amministrazione diretta discarica Campardo" del bilancio di previsione 2017 – esercizio provvisorio.



VISTO: IL PRESIDENTE
Gianpaolo Vallardi



IL DIRETTORE
ing. Piergiorgio Tonon



CONSORZIO PER I SERVIZI DI IGIENE DEL TERRITORIO

Reg. Scritt. Priv. n. ____

CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CARICAMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO DI DISCARICA (CER 190703) PRESSO L'EX DISCARICA CONSORTILE "CAMPARDO" SITA IN CORDIGNANO (TV) PER IL PERIODO 01.02.2017 – 31.01.2018 (CIG 6938007080)

PREMESSO:

- che con delibera del Presidente n. 2 del 02.01.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato l'avvio della procedura di gara relativa al servizio di caricamento, trasporto e smaltimento del percolato di discarica (CER 190703) presso l'ex discarica consortile "Campardo" sita in Cordignano (TV) per il periodo 01.02.2017 – 31.01.2018 (CIG 6938007080), stabilendo di procedere all'appalto del predetto servizio ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;

- che con determinazione del Direttore n. ____ del ____ si è provveduto ad aggiudicare il servizio in oggetto alla impresa _____ per l'importo di Euro ____ a tonnellata per stimate 5.460 tonnellate per un importo complessivo pari ad Euro ____ (____ virgola zero centesimi), oltre ad I.V.A. 10%, pari a complessivi Euro ____ (____ virgola ____), ed è stata

impegnata la relativa spesa;

- che i codici identificativi dell'appalto da riportare, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in ciascuna transazione relativa al presente contratto sono il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) n. _____ ;

VOLENDOSI ora addivenire alla stipulazione del presente contratto per regolare l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, tra i Signori:

- **TONON ING. PIERGIORGIO**, nato il 18.02.1968 a Vittorio Veneto (TV), il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Direttore protempore del CONSORZIO PER I SERVIZI DI IGIENE DEL TERRITORIO (codice fiscale 93001990261 e partita IVA: 03074600267), quivi domiciliato per la carica in Via Maggior Piovesana, 158 – Conegliano (TV), in nome, per conto ed in rappresentanza del Consorzio medesimo (di seguito per brevità anche "CONSORZIO"), ai sensi dell'articolo 107, comma 3, lettera c), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in forza del deliberazione del Presidente del Consorzio n. 1 del 2 gennaio 2017; nonché in esecuzione della propria determinazione n. 8 del 26.01.2017;

DOTT. DANIELE MASSIMO CHIARELLI nato il 18.02.1968 a Belluno (BL) e residente in _____, il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse dell'impresa Area Srl ad unico socio, con sede legale a Motta di Livenza (TV) in via Lazio n. 48 partita IVA e codice fiscale 03318910274, REA n. 322110 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese tenuto presso la

CCIAA di Treviso n. 03318910274, nel prosieguo del seguente atto altresì denominata, per brevità, "Impresa", per la sua qualità di legale rappresentante della stessa.

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE

1. I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa in narrativa come parte integrante del presente contratto.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il CONSORZIO, a mezzo del costituito suo rappresentante, in esecuzione della citata determinazione n. 8 del 30.01.2017, affida l'esecuzione del servizio "servizio di caricamento, trasporto e smaltimento del percolato di discarica (CER 190703) presso l'ex discarica consortile "Campardo" sita in Cordignano (TV) per il periodo 01.02.2017 – 31.01.2018 (CIG 6938007080)" all'impresa Area Srl con sede a Motta di Livenza (TV), che, come sopra rappresentata, accetta e si impegna ad eseguirli in conformità ed alle condizioni del la lettera invito prot. n. 18 del 10.01.2017, del presente contratto e degli atti a quest'ultimo allegati, di cui in appresso.

2. Il servizio consta nel caricamento, trasporto e smaltimento del percolato di discarica (presso l'ex discarica consortile "Campardo" sita in Cordignano (TV), classificato con C.E.R. 19.07.03 da conferire presso impianti autorizzati. L'impresa esegue il carico del percolato presso l'ex discarica consortile "Campardo", il trasporto, mediante autocisterna e/o mezzo idoneo, e il conseguente smaltimento presso impianto autorizzato, di una quantità di percolato pari a circa 30

tonnellate per ogni prelievo. L'impresa garantisce il servizio di smaltimento, anche in caso di chiusura dell'impianto individuato in sede di gara, conferendo il percolato in altro impianto autorizzato, senza provocare interruzioni di servizio. Tutte le operazioni inerenti il servizio, e quelle a questo collegate, sono a totale carico della ditta aggiudicataria, la quale è altresì responsabile del corretto svolgimento di tali operazioni anche sotto il profilo della sicurezza degli operatori interessati. Le caratteristiche chimico - fisiche, puramente indicative del percolato prodotto e la classificazione risultano dai certificati allegati all'invito alla gara.

ART. 3 – PREZZO UNITARIO DEL CONTRATTO ED IMPORTO DEL CONTRATTO

1. Il corrispettivo dell'appalto è fissato per il prezzo netto unitario di Euro 21,49 (ventuno virgola quarantanove centesimi), offerto dall'impresa in sede di gara, oltre ad I.V.A. 10%, somma risultante dall'applicazione del ribasso del 6,56% (sei virgola cinquantasei per cento).

2. La quantità di percolato smaltito sarà determinata con apposite pesature in impianto di pesatura, e riportata nel formulario di identificazione del rifiuto; il peso del carico sarà riscontrato/verificato all'impianto di destinazione.

3. L'importo complessivo dell'appalto è fissato in Euro 125.580,00 (centoventicinquemilacinquecentoottanta virgola zero centesimi), oltre ad I.V.A. 10% sulla base della stima delle quantità di percolato da asportare.

ART. 4 – NORME REGOLATRICI

1. L'esecuzione del servizio è subordinato alla piena e incondizionata osservanza di tutto quanto contenuto nel presente contratto, nell'offerta datata 23.01.2017 e presentata in sede di gara dall'impresa Area Srl di Motta di Livenza (___), composta dalla dichiarazione riportante il ribasso percentuale sull'importo a base di gara, nel piano di sicurezza sostitutivo (P.S.S.), inoltrato dalla ditta appaltatrice prot. n. _____ del _____ ai sensi dell'articolo all'articolo 89 del D. Lgs. 81/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni, atti che i contraenti dichiarano di conoscere per averne presa completa e particolareggiata visione e di accettare incondizionatamente in ogni loro parte, intendendosi gli stessi parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non allegati, in quanto documenti autentici, pubblici, depositati presso il CONSORZIO.

2. Il piano di sicurezza e le polizze di garanzia di cui ai successivi articoli 15 e 16 vengono conservati dal CONSORZIO e controfirmati dai contraenti.

ART. 5 – VARIAZIONI IMPORTO CONTRATTUALE

1. Il CONSORZIO ha facoltà di ridurre o incrementare l'importo contrattuale in ragione del percolato da asportare, fermi restando i limiti di cui all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, precisando che, come evidenziato nella lettera invito, il CONSORZIO si riserva di sospendere o modificare la cadenza temporale degli asporti in concomitanza all'esecuzione dei programmati lavori di riduzione delle

infiltrazioni di acqua piovana e realizzazione del capping; in tal caso verrà data debita comunicazione all'impresa con un preavviso minimo di 30 (trenta) giorni dall'inizio dei lavori. Le sospensioni del servizio non daranno luogo né a risarcimenti né a corrispettivi derivanti dal mancato svolgimento.

ART. 6 – DURATA DEL SERVIZIO

1. Il servizio oggetto dell'affidamento dovrà essere svolto per il periodo 01.02.2017 – 31.01.2018, salvo proroghe tecniche anche in ragione di eventuali sospensioni del servizio in ragione dei lavori di rifacimento del capping. L'aggiudicatario, dopo la scadenza del servizio, ha l'obbligo, se richiesto dal Consorzio, di continuare il servizio per il tempo necessario all'espletamento della procedura di gara secondo le vigenti disposizioni di legge e comunque fino al subentro del nuovo gestore, alle stesse condizioni dell'appalto in atto.

ART. 7 – PENALI

1. In caso di ritardata esecuzione del servizio imputabile all'impresa, oltre al risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal CONSORZIO a causa dei ritardi, qualora il servizio non sia svolto dall'appaltatore continuativamente e/o diligentemente e nel pieno rispetto del contratto, l'impresa è tenuta al pagamento di una penale pari a € 500,00 (cinquecento/00) per ciascun giorno di mancata prestazione secondo il programma stabilito, o a seguito di chiamata integrativa, o per ogni caso di deficiente, tardiva ed incompleta esecuzione dei servizi come elencati nell'Articolo 2.

2. Della contestazione verrà data comunicazione all'impresa mediante raccomandata ed anticipata via fax; a fronte della comunicazione di applicazione delle penali, l'impresa potrà opporre, entro il termine di cinque giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione, motivate eccezioni e controdeduzioni che saranno valutate dal CONSORZIO.

ART. 8 – SUBAPPALTO

Per quanto riguarda parti del servizio da affidare in subappalto ad impresa qualificata, (eventualmente) indicati in sede di offerta e consistenti in _____ nei limiti della vigente normativa, si richiama integralmente, per la piena e incondizionata accettazione, l'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 9 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. L'impresa è tenuta ad eseguire in proprio il servizio compreso nel presente contratto e quest'ultimo non potrà essere ceduto a pena di nullità (art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016), fatti salvi i casi di modifica del contratto di cui all'art. 106, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 50/2016 e fatto salvo, altresì, quanto previsto dal comma 13 del medesimo articolo 106, in materia di cessione dei crediti derivanti dal contratto.

ART. 10 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA NEI CONFRONTI DEL PROPRIO PERSONALE

1. L'impresa dichiara, ai sensi dell'articolo 26 del D. Lgs. 81/2008, sue successive modifiche ed integrazioni, di applicare ai propri

lavoratori dipendenti il Contratto _____,
nonché di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

2. L'impresa ha, altresì, l'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento del servizio, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza.

3. L'impresa si obbliga ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura, dalla struttura o dalla dimensione della stessa.

4. Nell'ipotesi in cui, su istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori eventualmente assistiti dalle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'impresa o di eventuali subappaltatori, il CONSORZIO provvede al pagamento delle somme corrispondenti a favore degli stessi istanti utilizzando gli importi dovuti all'impresa a titolo di pagamento dei lavori eseguiti.

5. L'impresa è responsabile, in rapporto al CONSORZIO,

dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

6. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del CONSORZIO.

7. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezioni al CONSORZIO, né ha titolo a risarcimento di danni.

ART. 11 – OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Resta espressamente stabilito che l'impresa dovrà adottare tutti i provvedimenti e tutte le cautele necessari ad evitare infortuni e danni sia alle persone che alle cose, osservando in particolare le disposizioni riportate dal D. Lgs. 81/2008, sue successive modifiche ed integrazioni, in quanto ne assume ogni e più ampia responsabilità sia civile che penale, restando completamente sollevato il CONSORZIO e così pure il personale da esso preposto per la direzione e sorveglianza del servizio.

2. L'impresa, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, ha prodotto il piano sostitutivo della sicurezza (P.S.S).

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'impresa, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

ART. 12 – FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il CONSORZIO accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma

elettronica, secondo il formato di cui all'allegato A del D.M. 03.04.2013 n. 55. Le modalità operative sono inserite nel sito istituzionale del Consorzio. Al riguardo, il nome dell'ufficio attribuito al Consorzio è: Uff_eFatturaPA; il codice univoco ufficio per la ricezione delle fatture è: UFCFO0.

3. I pagamenti verranno effettuati mensilmente come stabilito nella lettera invito, sulla base delle quantità di percolato asportato: fanno fede le pesate riportate nei formulari di identificazione del rifiuto.

4. Si procederà ai pagamenti solo dopo aver acquisito la prova documentale che l'impresa ha assolto correttamente a tutti gli adempimenti in materia fiscale e contributiva dovuti nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente contratto, nonché degli eventuali subappaltatori, previsti dalle normative vigenti.

ARTICOLO 13 - OBBLIGHI E PENALI DERIVANTI DAL PROTOCOLLO DI LEGALITA'

1. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere trasmesse dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni antimafia interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10 per cento del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte del CONSORZIO, del relativo importo dalle somme dovute in

relazione alla prima erogazione utile.

4. L'impresa si impegna ad inserire nei contratti di subappalto o in altri subcontratti, un clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere trasmesse dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011. L'impresa si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10 per cento del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'impresa e destinate all'attuazione di misure incrementalmente della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

5. Il CONSORZIO si riserva di valutare gli elementi di fatto e le altre indicazioni di cui all'art. 1-septies del D.L. 06.09.1982 n. 629, convertito nella L. 12.10.1982 n. 726 e s.m.i., ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, in relazione all'opportunità della prosecuzione di un'attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico.

6. L'impresa è tenuta a comunicare al CONSORZIO i dati anagrafici, il codice fiscale, il numero di iscrizione all'INPS (matricola), all'INAIL

(codice cliente e posizione assicurativa territoriale), alle Casse e ad altro Ente paritetico, se diverso per categoria, con specificazione della sede di riferimento e, se del caso, dei motivi di mancata iscrizione, anche per le imprese subappaltatrici.

7. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa comunicazione al CONSORZIO e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale. In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore / subcontraente, il CONSORZIO dispone la revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.

8. L'impresa si impegna, altresì, a dare comunicazione tempestiva al CONSORZIO e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Tale adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla immediata ed automatica risoluzione del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

9. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia

intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del c.p., previa intesa con l'ANAC, tramite la Prefettura.

ARTICOLO 14 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'impresa assume formalmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i..

A tal fine si impegna ad utilizzare, per le transazioni derivanti dal presente contratto, il seguente/i conto/i corrente/i bancari/o o postale/i, acceso/i presso sul/sui quale/i è/sono delegato/i ad operare il/i seguente/i soggetto/i: – codice fiscale, impegnandosi altresì a comunicare ogni relativa modifica.

2. Ai sensi e per gli effetti della citata L. n. 136/2010 e s.m.i., al fine di garantire la tracciabilità dei pagamenti, ciascuna fattura e transazione deve riportare, il codice identificativo di gara (CIG n. 6938007080).

3. L'impresa si impegna a dare immediata comunicazione al CONSORZIO ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Treviso della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. Il CONSORZIO verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a

qualsiasi titolo interessate al presente contratto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i.. A tal fine, l'impresa si obbliga a consegnare, su richiesta del CONSORZIO, copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori.

5. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del presente contratto e la revoca dell'autorizzazione al subappalto/subcontratto.

ART. 15 - INADEMPIMENTI

1. L'impresa sarà tenuta a rispondere di tutti i danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stabiliti dal presente contratto d'appalto e dalla relativa documentazione richiamata, a sopportare le spese e a sottostare alle penali previste.

ART. 16 – CAUZIONE

1. A garanzia degli obblighi inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto, l'impresa ha prestato la cauzione definitiva nell'importo di Euro _____ (_____ virgola _____ centesimi) – (eventualmente) già ridotto ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 - a mezzo di cauzione _____ o fideiussione _____ emessa dalla _____ – _____ di _____ - in data _____ recante il n. _____.

2. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di cessazione del

servizio.

ART. 17 - RESPONSABILITA' E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Ai fini della assicurazione sulla responsabilità civile nei confronti di Terzi, l'impresa presta garanzia per un massimale pari ad €.1.000.000,00 (Euro unmilione/00) emessa il ____ dalla ____ – Agenzia ____ di ____ , mediante _____. La polizza sopra citata non solleva l'impresa da ulteriori e/o maggiori responsabilità ed oneri che ne dovessero derivare.

ART. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il CONSORZIO si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto, previa comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R. o pec, qualora l'impresa aggiudicataria si renda responsabile di gravi inadempienze, ed, in particolare, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione de l servizio;
- b) inadempimento alle disposizioni del R.U.P. del servizio riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione del servizio da parte dell'impresa senza giustificato motivo.

2. In tali casi il CONSORZIO tratterà, a titolo di penale, la cauzione definitiva prestata, fatta salva comunque la risarcibilità dell'eventuale

maggior danno.

3. Il CONSORZIO ha altresì facoltà di risolvere il contratto nel caso di ottenimento del DURC dell'impresa negativo per due volte consecutive.

4. L'impresa non potrà far valere alcuna pretesa risarcitoria od altro indennizzo.

ART. 19 – CONTROVERSIE

1. Per la definizione di controversie di qualsiasi natura che non si siano potute definire in via amministrativa è esclusa la competenza arbitrale e competente a giudicare sarà il foro di Treviso.

ART. 20 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. L'impresa ha l'obbligo di rispettare la normativa sulla privacy e sul trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/2003, sue successive modifiche ed integrazioni).

2. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 29 del D. Lgs. 196/2003, l'impresa viene designata Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio in contratto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento degli stessi.

ART. 21 – INCOMPATIBILITA' EX DIPENDENTI DEL CONSORZIO

1. L'impresa, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'articolo 53, comma 16 *ter*, del D.Lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche

amministrazioni nei confronti della medesima aggiudicataria, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 22 – DOMICILIO

1. L'impresa dichiara di eleggere, ai fini del presente atto, il proprio domicilio presso la sede legale, sita in _____ (___), Via _____ n. ____.

ART. 23 – SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

1. Tutte le spese relative alla stipula del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a totale carico dell'impresa, senza diritto di rivalsa, e saranno prelevate dal deposito già effettuato.

2. Le parti di danno reciprocamente atto che il presente contratto non è soggetto a registrazione, ai sensi dell'art. 5 m, comma 2, del D.P.R. 26.04.1986, n. 131 recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro", se non in caso d'uso e con spese a carico della parte richiedente.

ART. 24 – RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alla normativa vigente in materia di lavori pubblici, ed in particolare al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e, per quanto in vigore, al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, sue successive modifiche ed integrazioni, alle norme del Codice Civile e a tutte le altre disposizioni che regolano la materia.

2. Il presente contratto, redatto mediante strumenti informatici di scrittura su pagine ___ a video fino a questo punto, viene stipulato

mediante scrittura privata in modalità e le parti lo dichiarano e riconoscono conforme alla loro volontà e sottoscrivono il presente documento informatico con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione Digitale".

3. Con l'apposizione della firma digitale, l'impresa, come in premessa rappresentata, approva, altresì, specificamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, comma 2, del Codice Civile, gli articoli 4 "Norme regolatrici", 5 "Variazioni importo contrattuale", 6 "Durata del servizio", 7 "Penali", 8 "Subappalto", 9 "Esecuzione del servizio - cessione del contratto e cessione dei crediti", 10 "Obblighi dell'impresa aggiudicataria nei confronti del proprio personale", 11 "Obblighi in materia di sicurezza", 13 "Obblighi e penali derivanti dal Protocollo di legalità", 14 "Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", 15 "Inadempimenti", 17 "Responsabilità e polizza assicurativa", 18 "Risoluzione del contratto" e 19 "Controversie".

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il CONSORZIO PER I SERVIZI DI IGIENE DEL TERRITORIO

ing. Piergiorgio Tonon

Per l'Impresa _____